




Città di Lucca

SETTORE 8  
SERVIZI ALLE IMPRESE, EDILIZIA E PATRIMONIO  
U.O. 8.1 Sportello Unico per le Imprese (SUAP)

Amministrazione comunale



Lucca, 31/5/2019

Alle associazioni di categoria:

- Confcommercio
- Confesercenti

55100 Lucca

**OGGETTO:** Avvio esercizio di somministrazione negli stessi locali ove è già presente un'attività sospesa. Approfondimento.

Si sono verificati casi, all'attenzione del Suap, di richieste di avvio e/o trasferimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande in locali dove già era presente un'analoga attività, seppur sospesa.

L'art.8 del vigente regolamento comunale sulla somministrazione di alimenti e bevande vieta la possibilità di esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande a più imprese nel medesimo locale.

L'art. 86 della L.R. 62/2018 concede la possibilità all'impresa che svolge attività di commercio in sede fissa, di vendita della stampa quotidiana e periodica e di somministrazione di alimenti e bevande, di sospendere detta attività per un periodo massimo di dodici mesi consecutivi.

Il codice civile non dà una definizione di impresa ma all'art. 2082 definisce l'imprenditore come colui che "esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi".

L'imprenditore, quindi, nello svolgere la sua attività, crea un complesso produttivo formato da persone e da beni strumentali che possono essere macchinari, locali, materie prime, merci, ovvero "l'azienda" che, all'art. 2555 del codice civile è definita come "il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa".

L'impresa che esercita un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, perciò, dovrà necessariamente acquisire i beni strumentali idonei a tale attività tra i quali, come requisito imprescindibile, una sede d'esercizio. Tali requisiti non vengono meno al momento della comunicazione di sospensione dell'attività. L'impresa, infatti, durante il periodo di sospensione, continua ad esistere e a mantenere l'azienda fino al momento della ripresa dell'attività o alla cessazione definitiva della stessa.

L'impresa che sospende la propria attività ex art. 86 della L.R. 62/2018, pertanto, mantiene i locali e i beni strumentali all'esercizio dell'attività fino a cessazione o decadenza della stessa, ragion per


*Via S. Giustina, 6 - 55100 Lucca – Telefono 0583 4422*



Città di Lucca

SETTORE 8  
SERVIZI ALLE IMPRESE, EDILIZIA E PATRIMONIO  
U.O. 8.1 Sportello Unico per le Imprese (SUAP)

Amministrazione comunale



cui fino a tale momento, ai sensi dell'art. 8 del vigente regolamento comunale sulla somministrazione di alimenti e bevande, non è ammesso l'esercizio di una nuova attività di somministrazione di alimenti e bevande nei locali ove essa stava esercitando l'attività prima della sospensione.

Tornando ai casi di specie, per i quali si è reso necessario fornire tale approfondimento giuridico, si comunica che il competente ufficio comunale respingerà le segnalazioni certificate di inizio attività per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande alle imprese che, per trasferimento (se nel centro storico e fino al termine della moratoria) o per nuovo avvio vogliono insediarsi in locali già adibiti a sede di attività di altra impresa sospesa ex art. 86 della L.r. 62/2018.

Della presente nota si dà notizia alle Associazioni di categoria per la massima diffusione ai propri associati.

Il Dirigente  
Arch. Maurizio Tani